

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 2100)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ALBARELLO, VALORI, DI PRISCO, NALDINI, MASCIALE, PELLICANÒ, FILIPPA, CUCCU, LI VIGNI, MENCHINELLI, RAIA, TOMASSINI e VENTURI Lino

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 1972

Disposizioni di tutela dei diritti costituzionali della minoranza nazionale slovena del Friuli-Venezia Giulia

ONOREVOLI SENATORI. — Recentemente il Parlamento ha approvato definitivamente le norme particolareggiate che garantiscono uno sviluppo autonomo delle minoranze etniche e linguistiche tedesca e ladina che vivono nel territorio della regione Trentino-Alto Adige. Le disposizioni in parola che vanno sotto la denominazione corrente di « pacchetto » sono molto importanti perchè chiudono, si spera definitivamente, una situazione di acceso contrasto e di recriminazione che hanno impegnato il nostro Paese anche in controversie di carattere internazionale. L'importanza delle disposizioni in parola è confermata dalla procedura che si è dovuta seguire, quella cioè speciale che riguarda la revisione di norme costituzionali. Il Parlamento della Repubblica non ha voluto evidentemente solo porre termine ad una controversia derivante dalla interpretazione di un accordo di carattere internazionale, ma anche e soprattutto tener fede all'articolo 6 della Costituzione che prevede apposite norme per la tutela delle minoranze linguistiche.

Dopo di aver risolto il problema della minoranza tedesca e ladina è giunto il momento, pare ai proponenti, di risolvere secondo giustizia e in base ai principi della democrazia anche il problema dei diritti degli sloveni che vivono in Italia nella regione Friuli-Venezia Giulia e variamente distribuiti nelle province di Trieste, Gorizia e Udine.

In riferimento anche alla presenza di una minoranza nazionale di certo il costituente intese con l'articolo 116 includere il Friuli-Venezia Giulia nel novero delle Regioni a Statuto speciale, e finalmente la Regione iniziò la sua vita autonoma con la legge costituzionale del 31 gennaio 1963, n. 1. Chi scorra i resoconti della discussione alla Camera e al Senato per la approvazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia può facilmente rintracciare negli interventi degli oratori favorevoli di ogni parte politica il motivo ricorrente della particolarità che viene conferita alla Regione dalla sua posizione geografica di frontiera e dalla presenza nella stessa di una minoranza etnica e linguistica. La destra nazionali-

sta scatenò in quella occasione una offensiva ostruzionistica basata sulla negazione ot-tusa e sistematica dei diritti nazionali della minoranza linguistica ed etnica slovena.

Pare ai proponenti, invece, che sulla base dello spirito democratico e progressivo al quale si ispira la nostra Costituzione repubblicana la protezione delle minoranze linguistiche, la conservazione delle particolarità etniche e nazionali lungi dal minacciare od impoverire l'essenza del vero prestigio nazionale, lo arricchiscono con gli apporti e i confronti benefici che derivano dalla convivenza pacifica ed armoniosa di diverse culture e tradizioni nel territorio dello Stato.

Infatti, oltre alla tedesca, francese, ladina e slovena altre minoranze nazionali vivono in diverse parti d'Italia: greci, albanesi, catalani, provenzali, eccetera, e non si può certamente affermare che nei loro confronti lo Stato unitario italiano sia stato sollecito e lungimirante. Cosicché si può dire che la rapida estinzione di tante piccole oasi di civiltà differenti disperse nel corpo unitario dello Stato nazionale non contribuisce ad arricchire lo splendore delle nostre tradizioni che sono perenne motivo di sorpresa e di ammirazione per lo straniero proprio per la varietà, diversità e originalità della provenienza e della composizione.

Il fascismo condusse una sistematica e violenta azione snazionalizzatrice nei confronti degli sloveni e dei croati nei territori che divennero italiani dopo la prima guerra mondiale (Trieste, Pola, Gorizia, Fiume) chiuse le scuole, cambiò a forza i cognomi e i nomi delle località, distrusse le organizzazioni politiche, cooperativistiche e culturali, impedì o restrinse al minimo l'esercizio del culto e la predicazione nella lingua materna delle popolazioni. Si potrà obiettare che gran parte delle zone di cui si parla non fanno più parte dell'Italia e fanno parte integrante dello Stato jugoslavo o formano la cosiddetta zona B, affidate alla Jugoslavia in base al *Memorandum* di intesa del 1954. Ma si può aggiungere che il diritto di una minoranza non è determinato dal numero dei cittadini che ad essa appartengono, anzi si potrebbe addirittura sostenere e non certo

per assurdo che il rispetto spontaneo per il diritto dei pochi è ancora più indicativo di democrazia che la concessione strappata dalla pressione organizzata dei molti.

La Repubblica deve saldare un debito contratto con gli sloveni cittadini italiani perchè essi rappresentano una parte sia pur minore di un tutto che tante ingiustizie subì nel nefasto ventennio.

Ma a prescindere dalle vicende del passato è la presente situazione che comanda a noi di assumere un atteggiamento generoso e leale nei confronti di una popolazione che prese parte in maniera compatta alla lotta del popolo italiano e dei popoli europei per cancellare la macchia di vergogna del nazi-fascismo.

Oggi per fortuna nostra e della vicina Repubblica federativa di Jugoslavia le cose sono cambiate e da ogni parte è proclamata la volontà di esaltare la funzione di regione ponte del Friuli-Venezia Giulia fra due civiltà: quella dei popoli latini e quella dei popoli slavi.

È tempo di uscire dalle enunciazioni teoriche ed è tempo di superare il divario che esiste tra le affermazioni verbali e la situazione reale che troppo spesso si smentiscono a vicenda.

Ancora oggi dunque la minoranza nazionale slovena vive e si sviluppa in condizioni di notevole disagio.

La Repubblica, solo con colpevoli ritardi e in modi stentati e monchi, ha tentato di superare il persistente atteggiamento di discriminazione verso la comunità e i cittadini che appartengono alla minoranza nazionale slovena.

Gli sloveni della regione non sono ancora cittadini uguali agli altri, non sono tutelati in modo adeguato dalla legge e la loro situazione è tutt'altro che soddisfacente.

Per gli sloveni di Trieste dovrebbe applicarsi lo Statuto speciale allegato al *Memorandum* d'intesa del 5 ottobre 1954 sottoscritto fra l'Italia, Jugoslavia, Gran Bretagna, Stati Uniti d'America. Ma detto Statuto non viene normalmente rispettato — diremo di più, lo Statuto è del tutto insufficiente e i diritti dei cittadini italiani di lingua slovena scaturiscono più che da un docu-

mento internazionale firmato in un momento difficilissimo di tensione, dalle disposizioni democratiche della Costituzione repubblicana che appunto chiediamo siano codificate nel disegno di legge che sottoponiamo all'esame degli onorevoli colleghi.

Per gli sloveni di Gorizia; poichè per loro non fa testo il *Memorandum* d'intesa è del tutto evidente che bisogna superare l'attuale generico riferimento alla Costituzione e passare anche per loro ad un preciso riferimento a ben definite norme di legislazione ordinaria.

Per gli sloveni delle Valli del Natisone e della Val Resia (in provincia di Udine) la situazione è ancora più drammatica perchè l'opera di snazionalizzazione dura da più lungo tempo ed è accompagnata da una situazione economica disastrosa, che trova nella emigrazione la sola e dolorosa valvola di sfogo.

I proponenti desiderano che i colleghi considerino nell'esaminare questi problemi che nella confinante Repubblica federativa di

Jugoslavia esiste una minoranza italiana e che abbiamo anche un interesse diretto a che le due minoranze al di qua e al di là della frontiera possano godere dei più larghi e generosi aiuti nel loro sviluppo, fatto che può contribuire all'ulteriore rafforzamento dei legami di amicizia fra le due Repubbliche.

Il disegno di legge che presentiamo affronta i seguenti fondamentali argomenti: disposizioni generali, norme per le scuole, disposizioni per le organizzazioni culturali e per gli strumenti di informazione, disposizione per l'uso della lingua, ripristino in forme originarie dei nomi e cognomi, conservazione delle caratteristiche etniche, ambientali, storiche delle zone qualificate come solamente o parzialmente slovene, disposizioni finali e per il finanziamento della legge.

Confidiamo che gli onorevoli senatori vorranno esaminare con sollecita e generosa attenzione il nostro disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I cittadini italiani di lingua slovena residenti nella regione autonoma a statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia hanno diritto a particolari garanzie per il loro completo sviluppo economico, sociale e culturale secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 2.

Nelle zone mistilingui delle province di Trieste, Gorizia e Udine la lingua slovena è parificata a quella italiana, lingua ufficiale dello Stato.

La delimitazione delle zone mistilingui nelle suddette province viene demandata a una commissione paritetica italiana e slovena eletta a voto limitato dal Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 3.

I cittadini di lingua slovena delle zone mistilingui delle province di Trieste, Gorizia e Udine hanno facoltà di usare la loro lingua negli organi elettivi di qualsiasi grado, nei loro rapporti con gli organi e gli uffici degli enti locali-regionali e provinciali, comunali, consorziali, con gli organi e gli uffici periferici dello Stato, con gli uffici giudiziari e gli enti e le persone concessionari di servizi pubblici. A loro volta gli organi e gli uffici di cui al comma precedente usano negli atti, nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente o dell'atto promosso.

Art. 4.

Le norme della legge 19 luglio 1961, numero 1012, hanno efficacia in tutte le zone mistilingui delle province di Trieste, Gorizia e Udine.

Art. 5.

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo in accordo con la Regione esaminerà le norme per l'applicazione di un piano inteso a:

a) completare in tutte le zone mistilingui della Regione, dove venga richiesto, la rete delle scuole per l'infanzia, elementari e secondarie che sono necessarie;

b) aprire a Trieste un Istituto universitario per lo studio della storia, della cultura e delle tradizioni dei popoli slavi e in particolare di quello sloveno, nonchè di corsi universitari per il perfezionamento e la specializzazione di studenti diplomati nelle scuole secondarie della Regione;

c) completare l'inquadramento giuridico delle scuole slovene esistenti e il riconoscimento dei diritti del corpo insegnante e direttivo, estendere ad esso il trattamento giuridico ed economico previsto dalla legislazione italiana, nonchè ricostruire le carriere per i periodi anteriori al 1° novembre 1954;

d) fissare nelle zone mistilingui a maggioranza slovena l'obbligatorietà nelle scuole italiane di ogni ordine e grado dell'insegnamento della lingua e cultura slovena;

e) istituire cattedre d'insegnamento della lingua slovena nelle scuole secondarie di lingua italiana sulla base della scelta facoltativa degli studenti; negli istituti, invece in cui sono obbligatorie due lingue straniere, la lingua slovena per tutto il territorio del Friuli-Venezia Giulia sarà prescritta nei programmi scolastici;

f) istituire una rappresentanza a livello ministeriale della popolazione italiana di lingua slovena, composta di 10 membri eletti con voto limitato dal Consiglio regionale, per i problemi riguardanti il personale insegnante e direttivo delle scuole di lingua slovena, per la nomina delle commissioni per gli esami di Stato, per l'insegnamento e la scelta dei libri e dei programmi, per garantire la rappresentanza dei docenti di lingua slovena nei consigli scolastici provinciali e nei consigli di disciplina per gli insegnanti elementari;

g) riconoscere l'equipollenza dei titoli di studio conseguiti in Jugoslavia e stabilire titolo di preferenza per gli insegnanti di lingua e cultura slovena che dispongano di laurea in slavistica.

Art. 6.

Le spese per la costruzione, la manutenzione e la gestione dei Collegi, Case per gli studenti sloveni della Glasbena Matica e simili istituzioni musicali e delle biblioteche slovene sono a carico dello Stato e della Regione.

Art. 7.

Lo Stato, d'intesa con la Regione, contribuisce all'integrazione delle spese per la costituzione e per il funzionamento dei circoli di cultura, dei cori e delle filodrammatiche e delle altre attività ricreative a carattere popolare della minoranza slovena, al di fuori di ogni ingerenza sulla gestione democratica.

Art. 8.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Governo delibererà: la istituzione di un programma televisivo giornaliero in lingua slovena da mettere in onda a Trieste nominando presso la RAI-TV di Trieste una commissione consultiva per i programmi in lingua slovena, formata da tre membri eletti con voto limitato dal Consiglio regionale fra i cittadini di lingua slovena.

Art. 9.

Gli ufficiali di Governo della Repubblica nella Regione sono tenuti a rendere pubblici anche in lingua slovena tutti gli atti ufficiali dello Stato, della Regione e degli Enti locali nelle zone in cui abitano anche cittadini italiani di lingua slovena.

Art. 10.

Nei pubblici concorsi a tutti gli impieghi della pubblica amministrazione in cui sia prevedibile un necessario rapporto con i cittadini italiani di lingua slovena la conoscenza adeguata della stessa sarà riconosciuta come titolo preferenziale.

Art. 11.

I cittadini i cui cognomi e nomi siano stati modificati o comunque alterati nel periodo fascista o per altre ragioni anche precedentemente e successivamente hanno diritto di ottenere il ripristino nella forma corretta originaria su semplice richiesta dell'interessato, dei figli e dei discendenti.

Il ripristino senza spesa per il richiedente deve essere esperito nel termine di trenta giorni dalla richiesta; nel caso la pratica non sia definita nel termine predetto provvederà d'ufficio con apposita ordinanza il Sindaco del Comune di residenza del richiedente.

Art. 12.

I nomi delle località slovene che sono stati modificati o alterati sono ripristinati nella forma corretta originaria.

Le denominazioni delle località, le scritte delle vie e della segnaletica stradale, le insegne delle scuole, degli uffici pubblici, dei tribunali e degli enti locali, ferroviarie e turistiche saranno redatte anche in lingua slovena nelle zone in cui abitano anche sloveni.

Art. 13.

Tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge sono abrogate.

Art. 14.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi stanziati nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1972.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con appositi decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.